



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 10 del 18/04/2023

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **diciotto** del mese di **aprile** con inizio alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

ZANGA GIANMARIO	Presente
MOROTTI PAOLA MADDALENA	Presente
QUASSI SIMONE	Assente
GELPI SARA	Presente
MAFFEIS PAOLO	Presente
SONZOGNI GIORGIA	Presente
MOLOGNI FABRIZIO	Presente
ROTA MARIA TERESA	Presente
BARCELLA ROMANO	Presente
MOROSINI ENRICO	Presente
NESPOLI MARCO	Assente
EPIS FRANCESCO	Assente
BARCELLA GIOVANNI BATTISTA	Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Il Segretario Generale SAIA LEANDRA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **10** Consiglieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZANGA GIANMARIO, nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al punto n. 2 all'ordine del giorno.

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, l'art. 01 comma 738 della Legge 160/2019 pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., ha fatto salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

ATTESO che a seguito della delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il periodo 2022- 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

RILEVATO che con determina n. 2/2021 ARERA ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/202, consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2023 in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

VISTO, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all’art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall’art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l’approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l’attribuzione del compito di validazione in capo all’ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che per il metodo di calcolo delle tariffe resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in sei sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 30 trenta categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

DATO ATTO che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

PRESO ATTO che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente.

ATTESO che la medesima Autorità ha pertanto il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti ma che nelle more di approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

ATTESO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 è stato approvato il Piano Economico Finanziario pluriennale 2022-2025, unitamente alla relazione accompagnatoria che costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti per l'anno 2023;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2023 ammonta ad € 847.756,00, ma che, a tale importo, occorre sottrarre le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 per un totale di € 19.066,00, per la determinazione delle tariffe TARI, che porta ad un importo da attribuire agli utenti di € 828.690,00;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 64% del costo complessivo ed il restante 36% alle utenze non domestiche;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del

30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013, come comunicato dalla Provincia di Bergamo registrata al protocollo n. 2601 del 14/02/2023;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 19/12/2022 con cui è stata approvata la Carta della Qualità del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che, nel rispetto di quanto previsto all'art. 29.1 Delibera 15/2022 ARERA all. TQRIF *"il gestore della raccolta e trasporto, ovvero il gestore individuato dall'Ente territorialmente competente ai sensi dell'articolo 2.3, garantisce all'utente il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio"*, e che per tale servizio, sulla base della deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 19/12/2022 con cui è stata approvata la Carta della Qualità del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti urbani, il costo a carico dell'ente è pari ad euro 35,00 + I.V.A. di legge per ogni singolo servizio a prenotazione;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

VISTO l'art. 3, comma 5 – quinquies, del D.L. 228/2021, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, che recita: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio

di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** espresso **FAVOREVOLMENTE** dal Responsabile del servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nella registrazione in calce;

ESPERITA la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene accertato dal Presidente:

Presenti	n.	10
Astenuti	n.	0
Votanti	n.	10
Voti favorevoli	n.	10
Voti contrari	n.	0

DELIBERA

1) **DI RITENERE** tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) **DI APPROVARE** per l'anno 2023, le tariffe della TARI integralmente riportate nei prospetti che seguono:

UTENZE DOMESTICHE

	PARTE FISSA
a) 1 persona	€ 0,3576
a)1 pers. + composte	€ 0,3576
a)1 persona + comp. +disposizione	€ 0,3576
a) disposizione	€ 0,3576
a) AIRE	€ 0,3576
a) sola pertinenza	€ 0,4207
b) due persone	€ 0,4943
c) tre persone	€ 0,5521
d) quattro persone	€ 0,5994
e) cinque persone	€ 0,6468
f) sei o più persone	€ 0,6836
	PARTE VARIABILE
a) 1 persona	€ 35,8278
a)1 pers. + composte	€ 28,6622
a)1 persona + comp. +disposizione	€ 28,6622
a) disposizione	€ 35,8278
a) AIRE	€ 35,8278
a) sola pertinenza	€ 42,1503
b) due persone	€ 84,3006

b) due persone rid. Composter	€ 67,4405
c) tre persone	€ 105,3757
c) tre persone rid. Composter	€ 84,3006
d) quattro persone	€ 136,9885
d) quattro persone rid. Composter	€ 109,5908
e) cinque persone	€ 168,6012
e) cinque persone rid. Composter	€ 134,8810
f) sei o più persone	€ 194,9451
f) sei o più persone rid. Composter	€ 155,9561

UTENZE NON DOMESTICHE

	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE
musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto	€ 0,2657	€ 0,4664
cinematografi e teatri	€ 0,1812	€ 0,3187
autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,2756	€ 0,4834
campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	€ 0,4072	€ 0,7150
stabilimenti balneari	€ 0,2532	€ 0,4420
esposizioni, autosaloni	€ 0,2110	€ 0,3740
alberghi con ristorante	€ 0,7051	€ 1,2377
alberghi senza ristorante	€ 0,5040	€ 0,8839
case di cura e riposo	€ 0,5586	€ 0,9785
ospedali	€ 0,5859	€ 1,0284
uffici, agenzie e studi professionali	€ 0,6430	€ 1,1278
banche ed istituti di credito	€ 0,2880	€ 0,5062
negozi di abbigliamento, calzature, libreria e cart., ferramenta	€ 0,5959	€ 1,0465
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,7225	€ 1,2675
negozi particolari quali filateria, tende e tessuti	€ 0,3550	€ 0,6231
banchi di mercato beni durevoli	€ 0,2036	€ 0,3559
attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere	€ 0,6381	€ 1,1193
attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro	€ 0,4593	€ 0,8096
carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,6207	€ 1,0890
attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,3228	€ 0,5663
attività artigianali con produzione di beni specifici	€ 0,4072	€ 0,7124
ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub	€ 3,7738	€ 6,6211
mense, birrerie, hamburgerie	€ 3,0985	€ 5,4359
bar, caffè, pasticceria	€ 2,5449	€ 4,4617
supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	€ 1,1868	€ 2,0834
plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,0304	€ 1,8061
ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 4,5832	€ 8,0384
ipermercati di generi misti	€ 1,0676	€ 1,8736
banchi di mercato generi alimentari	€ 0,7349	€ 1,2940
discoteche, night club	€ 0,7324	€ 1,2877

3) **DI DARE ATTO** che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 10, in data 31/07/2014, e successive modifiche, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

	Misura riduzione tariffaria
abitazioni con unico occupante; art.21	-15% parte fissa e variabile
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; art.21	-15% parte fissa e variabile
riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive; art. 27	max -80% parte variabile
abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; art.21	-15% parte fissa e variabile
riduzioni per compostaggio utenze domestiche; art. 22	-20% parte variabile
zone in cui non è effettuata la raccolta; art. 31	da -60% a -70% parte fissa e variabile
riduzioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani utenze non domestiche; art. 30	Max -30% parte variabile.
mancato svolgimento del servizio; art. 31	-80% parte fissa e variabile

4) **DI DARE ATTO** che, sulla base della deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 19/12/2022 con cui è stata approvata la Carta della Qualità del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti urbani, per il servizio all'utente del ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio verrà applicata il seguente corrispettivo:

€ 42,70 per ogni singolo servizio a prenotazione (max n. 3 pezzi a servizio);

5) **DI STABILIRE** la seguente percentuale delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, ai sensi dell'art. 21 comma 4 del Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31 luglio 2014 e successive modifiche ed integrazioni:

- 5% dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata relativi all'anno d'imposta precedente;

6) **DI DARE ATTO** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % come da comunicazione della provincia di Bergamo registrata al protocollo n. 2601 del 14/02/2023;

7) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESPERITA l'ulteriore votazione palese per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente :

Presenti	n.	10
Astenuti	n.	0
Votanti	n.	10
Voti favorevoli	n.	10
Voti contrari	n.	0

DELIBERA

di rendere **immediatamente eseguibile** la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

PUNTO



**COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)**

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
ZANGA GIANMARIO

IL Segretario Generale
SAIA LEANDRA